

Art. 48

ì (Vendita dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera a), e».

Conseguentemente, al capoverso "1-bis", sopprimere le parole: «lettera a)».

48.100/4

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Al comma 4-bis le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-bis».

48.100/7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: «1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente: 1-bis. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», dopo le parole: «possono controllare», inserire la seguente: «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «non più del venti per cento delle farmacie

previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «venti» con la seguente: «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «del venti per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-bis», sostituire la parola: «regione» con la seguente: «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente: «1-ter. I fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio

territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

segunte:

«1-*quater*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.100/25

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

*All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»*

48.100/28

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

*All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile

2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria";

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

art "**Art. 48-bis.**

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è

tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

#a6 2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato."».